



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Liquidazione competenze professionali a favore avv. Anna M. Vitale.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno 9 (nove) del mese di luglio, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE (a.g.)

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n° 78 del 26 marzo 1998 con cui si decideva di resistere al ricorso ex art. 28 l. 300/70, promosso dal Sinai-Confsal al fine di ottenere il riconoscimento delle prerogative sindacali e la condanna dell'AMAT per comportamento antisindacale, affidando il mandato per la difesa dell'Azienda all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale, e all'avv. AnnaMaria Vitale del foro di Cosenza;
- vista la sentenza emessa in data 25/05/1998 dal Pretore adito, dott.ssa Anna Maria Marra, con cui è stato definito il primo grado del giudizio;
- vista la proposta di parcella emessa dall'Avv. Vitale a fronte delle prestazioni professionali rese nella controversia de qua, che complessivamente ammonta a £ 7.007.000, oltre a IVA e CAP;
- ritenuto congruo l'onorario richiesto rispetto alle tariffe professionali vigenti;
- ritenuto, pertanto, potersi procedere alla liquidazione;
- visti gli atti;
- visto il bilancio preventivo 1998;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

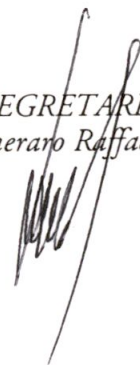
DELIBERA

- di autorizzare gli uffici aziendali ad emettere mandato di pagamento a favore dell'avv. AnnaMaria Vitale del foro di Cosenza, per l'ammontare complessivo di £ 7.007.000, oltre a IVA e CAP, a fronte delle prestazioni professionali rese nella controversia in narrativa specificata;
- di porre detta spesa a carico del bilancio di previsione 1998, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali", del Mastro "Spese pre prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(avv. Arturo Masi)



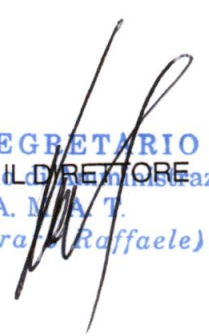
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il
- 9 LUG. 1998

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
A. M. A. T.
(Semerari Raffaele)





Taranto, li 15/luglio/1998

Prot. n° : Dir/ 1819/98

Raccomandata a mano

Spett./le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 9 luglio 1998 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 -
208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

P.M.
15/07/98 *[signature]*

N: 6285/882

SINAI. Confesal e AMAT

acc. 28/28/32

Decreti in data 25/5/98

IL PRETORE

Dott.ssa A. MARRA

letti gli atti e sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 19.5.1998:

premesso che la Segreteria Provinciale del SINAI-CONFESAL lamenta l'antisindacalità del disconoscimento, operato da parte dell'AMAT con la nota del 15.9.1997, della sussistenza dei presupposti per il mantenimento della RSA di essa deducibile a seguito della disdetta datoriale di tutta la contrattazione aziendale in vista del rinnovo del ccnl autoferrotranvieri e, dopo aver menzionato precedenti decreti ex art. 28 L. 300/1970 aventi ad oggetto la censura di analoghi comportamenti, elencato l'ampia attività contrattuale intercorsa con l'Azienda, evidenziato le iniziative prese quale segno della propria rappresentatività e prospettato, infine, la incostituzionalità dell'art. 19 L. n. 300 nella nuova formulazione, conclude chiedendo la cessazione della condotta denunciata e la rimozione dei suoi effetti anche tramite la pubblicazione del decreto su quattro quotidiani e sui luoghi di lavoro;

premesso, inoltre, che l'AMAT, nel costituirsi, ha contestato l'esistenza di contratti collettivi applicati all'azienda stipulati dal Sindacato ricorrente, attesa la disdetta del regolamento inidoneo preso in considerazione dal Pretore di Taranto con il decreto del 10.4.1996;

rilevato che a seguito del D.P.R. n. 312/1995 l'art. 19 L. n. 300/1970 così dispone: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti di lavoro applicati all'unità produttiva";

considerato che, come suggerito dalla Corte Costituzionale, ad integrare il requisito richiesto dall'art. 19 cit. non è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi "ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva";

ritenuto peraltro che il requisito non può essere interpretato in maniera restrittiva e che, in particolare, non ci si può certo aspettare che si tratti di un corpus di norme avente ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro poiché, diversamente opinando, soltanto

Importo atto B.
Taranto,
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

18 GIU 1998

Stonologia

G. MARRA

OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali si vedrebbero legittimate alla costituzione di RSA;

atteso che, nel quadro dell'attuale articolazione della contrattazione collettiva, quella aziendale rimane necessariamente limitata ad alcuni profili della disciplina dei rapporti individuali;

evidenziato che il criterio alla luce del quale deve essere valutata l'idoneità degli accordi ad integrare il presupposto richiesto dall'art. 19 riformulato è quello dell'effettiva rappresentatività del sindacato stipulante in ragione della sua forza negoziale e che, pertanto, se per un verso non rileva la sottoscrizione di contratti per adesione, per altro verso, qualunque sia il tipo di accordi in questione, ciò che importa è che essi costituiscano il segno ed il risultato della concreta capacità del Sindacato di farsi portatore delle istanze degli iscritti nell'ambito della unità produttiva;

ritenuta pertanto sufficiente la stipulazione di contratti conclusi per la regolazione di aspetti o istituti dei rapporti individuali di lavoro purché riguardino la generalità dei lavoratori occupati nell'unità produttiva ovvero categorie omogenee presenti in azienda e non siano destinati a risolvere singole questioni insuscettibili di ripresentarsi in futuro, poiché in tal caso difetterebbe la funzione normativa;

rilevato che con comunicato del 19.6.1997 l'AMAT diede "disdetta di tutti gli accordi aziendali economici e normativi vigenti, con decorrenza 1.1.1998" in vista della "ricontrattazione globale dell'intero trattamento aziendale";

rilevato che in data 4.12.1997 l'Azienda convenuta ha prorogato fino alla conclusione delle trattative in corso la validità degli accordi aziendali già oggetto della disdetta del 19.6.1997; considerato che tra i contratti menzionati dalla O.S. ricorrente, tuttora vigenti, pur con i limiti propri della cognizione sommaria che caratterizza la presente fase, a titolo esemplificativo, non può non riconoscersi il carattere di contratto rilevante ai fini dell'art. 19 L. n. 300 all'accordo in materia di settimana corta, non prevista dal contratto collettivo nazionale e istituita *ex novo* per il personale impiegatizio, a nulla rilevando la circostanza che l'orario di lavoro sia rimasto immutato;

ritenuto in ogni caso che detto accordo costituisce indice di capacità rappresentativa del SINAI-CONFSAL a livello aziendale poiché quest'ultimo, al pari delle altre sigle sindacali

giudice

stipulanti, ha trattato la connessa modifica dell'organizzazione del lavoro per il personale interessato;

osservato, altresì, che allo stato esiste una pronuncia per decreto ex art. 28 del 31.8.1996, avverso il quale vi è opposizione pendente, che ha ravvisato, sia pure in via incidentale, l'illiceità della disdetta del regolamento inidonei poiché determinata da finalità antisindacale;

rilevato, infine, che appare dubbia, sotto il profilo delle relazioni sindacali, la legittimità del comportamento datoriale consistente nella disdetta dei contratti applicabili all'unità produttiva stipulati con una o più sigle sindacali con il conseguente azzeramento delle relative RSA ove alle medesime OO.SS. sia poi impedito di partecipare alla fase della ricontrattazione poiché, così ragionando, si attribuirebbe al datore di lavoro un vero e proprio potere di accreditamento nei confronti delle controparti collettive tanto più che, per orientamento giurisprudenziale prevalente, non esiste un obbligo a negoziare con vincolo di pari trattamento rispetto a tutti i Sindacati (cfr. Cass. 2727/1992);

ravvisata conclusivamente, sulla base delle considerazioni che precedono, l'antisindacalità del comportamento datoriale denunziato, di cui pertanto va ordinata la cessazione;

ravvisata la idoneità di detta pronuncia a tutelare pienamente i diritti della O.S. istante;

visto e applicato l'art. 28 L. n. 300/1970;

P.Q.M.

dichiara la antisindacalità della condotta dell'AMAT concretatasi nel disconoscimento del diritto del SINAI-CONFSAL di mantenere una propria RSA; ordina all'Azienda convenuta la cessazione di detta condotta e la rimozione di ogni suo effetto consentendo alla RSA della O.S. ricorrente il godimento dei diritti sindacali previsti dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori e, comunque, delle prerogative spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali; condanna l'AMAT alla rifusione delle spese di lite che liquida in £ 1.830.000 di cui £ 1.250.000 per onorari difensivi, oltre IVA e CPA.

Taranto, 25.5.1998

IL PRETORE

(Dott.ssa Anna Maria MARRA)

Anna Maria MARRA

27/5/98
[Signature]
Prelazione copia in forma esemplare a
richiesta del *[Signature]*
Taranto, 25.5.1998

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 26.5.98

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO



E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
TARANTO, IL 5.6.88
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti
RELAZIONE

Ho notificato copia al retroscritto avvocato Conghi D.
in mani proprie

~~1987 avv. F. S. G. G.~~
~~1987 studio legale.~~

TA, 26/6/1988

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO